

COMUNE DI POZZONOVO (PADOVA)

Modifiche allo Statuto comunale.

Modifiche allo Statuto comunale.

Art. 10

(Convocazione del Consiglio Comunale)

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
2. L'avviso sia per le sessioni ordinarie che straordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta.
3. Tuttavia, in caso d'urgenza, è sufficiente che l'avviso col relativo elenco sia consegnato almeno tre giorni prima. In caso di somma urgenza, con provvedimento motivato del Sindaco, sia l'avviso che l'elenco possono essere consegnati almeno 24 ore prima dell'adunanza, ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
4. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
5. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza. Esso verrà adeguatamente pubblicizzato all'interno del territorio comunale, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 14

(Maggioranza richiesta per la validità delle sedute)

1. Le adunanze del Consiglio comunale, in prima convocazione, sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati oltre al Sindaco o a chi validamente lo sostituisce.
2. La seduta in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, sarà validamente costituita quando è presente il Sindaco ed almeno 1/3 dei consiglieri assegnati.
3. La Presidenza del Consiglio compete al Sindaco o al Vicesindaco, nelle ipotesi di assenza o impedimento del Sindaco. In detta ipotesi, il Vicesindaco presiederà il Consiglio anche qualora non rivesta la qualifica di Consigliere ed avrà altresì il diritto di voto. Qualora anche il Vicesindaco fosse assente o impedito, il Consiglio Comunale sarà presieduto dal consigliere anziano individuato ai sensi del successivo art. 17.

Art. 16

(Astenuti, schede bianche e nulle)

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 18

(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la commissione deve portare a compimento il suo incarico con la presentazione di una relazione al Consiglio.

2. La commissione è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarlo o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.

3. Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consiliari permanenti per materie determinate, con compiti istruttori o consultivi, con l'obbligo di relazionare almeno una volta all'anno al Consiglio comunale sul lavoro svolto.

4. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso al Comune, rilasciandone copia se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

5. abrogato

6. Il regolamento disciplinerà l'attuazione delle disposizioni sulle commissioni consiliari

Art. 49

(Convenzioni per l'esercizio associato di servizi)

1. Il Comune, allo scopo di svolgere in modo particolare determinate funzioni o servizi, può stabilire apposite convenzioni con altri enti locali interessati.

2. Le convenzioni, oltre a contenere tutti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, debbono altresì assicurare ai singoli enti la possibilità di controllo della gestione ed individuare casi determinati in presenza dei quali è possibile recedere dalle convenzioni stesse.

3. abrogato

Art. 55

(Il bilancio)

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. Tali atti sono redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi e interventi.

2. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti. Esso comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione comprese le modalità di finanziamento.

3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità al bilancio annuale e pluriennali approvati.

4. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica.

Art. 59

(Il conto consuntivo)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio e del patrimonio.

2. La Giunta con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.

3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagni la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto alla legge in seduta pubblica.